



COMUNE DI GERENZANO
(Provincia di Varese)

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Regolamento del Piano

COMUNE DI GERENZANO
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Norme in deroga all'art. 23 del Nuovo Codice della Strada, D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, integrato con il Regolamento di attuazione e di esecuzione D.PR. 16 dicembre 1992 n. 495, aggiornato con il D.PR. 16 settembre 1996 n. 610

REGOLAMENTO DEL PIANO

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Quadro normativo di riferimento	3
Art. 2 - Oggetto ed ambito di applicazione del Piano generale degli impianti pubblicitari.....	3
Art. 3 - Criteri e definizioni generali.....	4
Art. 4 - Finalità ed obiettivi.....	4
CAPO II - PUBBLICITA' ESTERNA PRIVATA.....	5
Art. 5 - Tipologia degli impianti	5
Art. 6 - Identificazione, caratteristiche, norme tecniche	6
Art. 7 - Quantità	8
Art. 8 – Ubicazione	8
Art. 9 – Zonizzazione.....	8
Art. 10 - Autorizzazioni	8
Art. 11 - Modalità presentazione richiesta di autorizzazione.....	9
Art. 12 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione.....	9
Art. 13 - Concessioni	10
Art. 14 - Aree sottoposte a vincolo	10
Art. 15 - Durata autorizzazioni	10
Art. 16 - Variazioni	10
Art. 17 - Anticipata rimozione degli impianti.....	11
Art. 18 - Impianti privati per le affissioni dirette.....	11
Art. 19 - Impianti pubblici concessi in uso a privati.....	11
Art. 20 - Impianti posati lungo o in vista delle strade su suolo o beni pubblici.....	11
Art. 21 - Impianti temporanei, striscioni, assimilati	12
Art. 22 - Limitazioni e divieti	12
Art. 23 - Pubblicità abusiva e/o difforme da leggi, regolamenti, autorizzazioni, concessioni	12
Art. 24 - Sanzioni amministrative ed accessorie.....	13
Art. 25 - Norme transitorie.....	13
Art. 26 - Entrata in vigore	13
CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI.....	14
Art. 27 - Tipologia degli impianti	14
Art. 28 - Identificazione, caratteristiche, norme tecniche	14
Art. 29 - Quantità e ripartizione	14
Art. 30 - Ubicazione.....	14
Art. 31 – Zonizzazione.....	14
Art. 32 - Servizio delle pubbliche affissioni: norme di rinvio	15
Art. 33 - Affissione manifesti istituzionali.....	15
Art. 34 - Affissione manifesti privi di rilevanza commerciale o sociali	15
Art. 35 - Affissione manifesti commerciali	15
Art. 36 - Affissione manifesti funebri	15
Art. 37 - Affissione manifesti elettorali	16
Art. 38 - Affidamento a privati del servizio dell'espletamento materiale del servizio.....	16
Art. 39 - Affissione abusiva di manifesti: sanzioni amministrative ed accessorie	16
Art. 40 - Norme transitorie.....	16
Art. 41 - Entrata in vigore	16

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Quadro normativo di riferimento

Le norme contenute nel presente Piano, integrano le norme contenute nel vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nel vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione, nonché integrano e sostituiscono, ove incompatibili, le norme del vigente Regolamento edilizio e Polizia Locale.

Le norme contenute nel presente Piano, sono peraltro subordinate alla Deliberazione della Giunta Comunale relativa alla Perimetrazione dei Centri abitati.

Art. 2 - Oggetto ed ambito di applicazione del Piano generale degli impianti pubblicitari

Il presente Piano individua, nel rispetto delle tipologie e delle prescrizioni stabilite per ciascun tipo di mezzo pubblicitario, le norme relative alla installazione, manutenzione, ammissibilità, ed è così suddiviso:

- al Capo I, i Criteri Generali;
- al Capo II, la dislocazione sul territorio comunale dei mezzi destinati alla pubblicità esterna privata;
- al Capo III, la dislocazione sul territorio comunale dei mezzi destinati alle pubbliche affissioni.

Agli effetti del presente Piano, si intendono impianti pubblicitari quelli come tali definiti nell'art.

47 commi 7 ed 8 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

Il presente Piano regola la distribuzione e la tipologia degli impianti pubblicitari (ad eccezione delle insegne di esercizio e delle targhe professionali purché realizzate nelle misure previste da leggi e regolamenti e sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie) e di quelli destinati alle pubbliche affissioni, sul territorio urbano di competenza di questo Comune, tenuto conto delle esigenze di carattere sociale, della concentrazione demografica ed economica, delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica nonché delle esigenze della circolazione, del traffico e dei principi contenuti nei vigenti strumenti urbanistici.

Sono altresì escluse dalle previsioni del presente Piano le localizzazioni vietate dagli artt. 14 e 22 del Piano stesso.

Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse si fa riferimento alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione.

Nell'interno dei centri abitati, l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali o in vista di esse, è autorizzata dal Comune previo nullaosta tecnico dell'ente proprietario. A tal uopo il presente Piano prevede:

- a) le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite, e per quanto possibile, individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;
- b) le tipologie generali e le dimensioni massime dei cartelli e degli impianti pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.

Il piano comprende altresì i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili, conformemente alle disposizioni di legge in particolare quelle inerenti il codice della strada.

Art. 3 - Criteri e definizioni generali

Il presente Piano generale degli impianti pubblicitari è articolato in tre Capi, dedicati rispettivamente alle Disposizioni generali, alla Pubblicità esterna privata, ed alle Pubbliche affissioni.

Fondamento del Piano è la suddivisione del centro abitato tra aree di maggiore o minore tutela per particolari esigenze di natura ambientale, paesaggistica e architettonica; una razionalizzazione e ridistribuzione delle varie tipologie di impianti tra le diverse parti del territorio comunale, distinguendo tra località centrali, la restante parte del centro abitato e le parti esterne al centro abitato è risultanza dell'applicazione dei criteri distributivi differenziati per aree.

Parte integrante del Piano è l'Abaco delle distanze che riporta le tipologie, le destinazioni d'uso, i formati dimensionali nonché le distanze da osservarsi in quanto deroghe al nuovo Codice della Strada ai fini di una corretta collocazione.

Art. 4 - Finalità ed obiettivi

Obiettivo primario del presente regolamento è definire la normativa relativa all'inserimento di impianti e mezzi pubblicitari entro i confini comunali. L'insieme delle norme ha come finalità qualificante l'introduzione di elementi di garanzia relativamente ai temi:

- sicurezza;
- decoro;
- funzionalità.

Sicurezza: L'insieme delle norme è stato concepito per garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano disturbo per la sicurezza stradale, sia per quanto riguarda la circolazione veicolare sia quella pedonale, e una particolare attenzione è stata posta ai loro aspetti più propriamente visivi, oltretutto ai criteri di tipo antinfortunistico ai quali la progettazione e ubicazione dovranno conformarsi.

Decoro: La presente disciplina per l'inserimento di mezzi pubblicitari, per i principi stessi a cui ci si è ispirati nella sua formulazione (tra i quali, preminente, quello della compatibilità ambientale), garantisce del fatto che detti mezzi non si pongano, sul territorio, come elementi di disturbo all'estetica dell'ambiente naturale come di quello umanizzato, ma al contrario, ove possibile, e specie nell'ambito del contesto cittadino, diventino, quali elementi di arredo, occasione di arricchimento del panorama urbano, ponendo particolare attenzione alle aree in prossimità degli edifici destinati al culto ed a quelli di uso pubblico.

A questo scopo, in assenza del Piano Distributivo degli Impianti, dovrà essere posta particolare cura da parte degli Uffici Tecnici, affinché gli impianti da installare siano tutti omogenei ed uniformi dal punto di vista formale e cromatico, evitando il posizionamento di impianti di formati diversi negli stessi luoghi.

Funzionalità: Grande attenzione sarà posta al tema della fruibilità del contesto urbano, al fine di garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano detrimento ad un funzionale uso del territorio andando invece, ove possibile, ad aumentarne la fruibilità disciplinando o vietando l'inserimento di detti elementi.

Il presente regolamento ha altresì lo scopo di costituire lo strumento operativo per il corretto inserimento dei mezzi pubblicitari sul territorio comunale, nell'ambito della quantità programmata con apposito regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

CAPO II - PUBBLICITA' ESTERNA PRIVATA

Art. 5 - Tipologia degli impianti

Ai fini del presente regolamento viene definito mezzo pubblicitario qualunque struttura di supporto rigida o no, idonea ad esporre messaggi pubblicitari in genere, propagandistici, reclamistici, informativi, ubicazionali, con esplicita esclusione delle insegne di esercizio, targhe professionali e simili, nonché di tutta la segnaletica stradale così come definita all'Art. 39 D.Lgs. 285/92, Art. 134 D.P.R. 495/92 e Art. 37 D.P.R. 610/96.

Si riportano le definizioni previste all'art. 37 D.P.R. 610/96 a titolo esemplificativo:

“Si definisce “sorgente luminosa” qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Si definisce “cartello” un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.... Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Si definisce “striscione, locandina o stendardo” l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

Si definisce “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Si definisce “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Si definisce “impianto di pubblicità o propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

... omissis... .”

Le definizioni sopra riportate sono valide per l'applicazione dei successivi articoli relativi alla pubblicità, con particolare rilievo per la sicurezza stradale.

A titolo riassuntivo si riportano le tipologie di supporti pubblicitari la cui installazione è ammessa all'interno del territorio comunale di Gerenzano:

- Frecce di segnalazione
- Orologi
- Pensiline fermata bus
- Paline fermata bus
- Transenne parapedonali
- Quadri toponomastici
- Quadri supportanti indicazioni relative alle temperature, data, ora ecc.
- Panchine
- Cestini portarifiuti
- Raccoglitori per rifiuti differenziati di medie dimensioni
- Fioriere

- Gonfaloni e pannelli su pali della pubblica illuminazione
- Display
- Trespoli per la distribuzione volantini

Art. 6 - Identificazione, caratteristiche, norme tecniche

Il posizionamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, indipendentemente da altre disposizioni meno restrittive, dovrà sempre rispettare le seguenti prescrizioni relative a:

- forma e colore;
- materiali;
- strutture;
- distanze;
- illuminazione;
- posizionamento;
- durata.

FORMA E COLORE

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. L'uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 3/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.

MATERIALI

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

STRUTTURA

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste devono essere documentate prima del ritiro dell'autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada.

DISTANZE

Tutte le distanze che devono essere rispettate, in conformità all'art. 23 D.Lgs. 285/92, dell'art. 51 D.P.R. 495/92 e succ. modif. ed int. ovvero quelle previste nell'Abaco delle distanze, per la posa o installazione di impianti pubblicitari, saranno misurate dalle estremità degli impianti stessi nella direzione della misurazione, inoltre le distanze minime relative a monumenti e opere d'arte in genere sono richieste unicamente se l'impianto entra, da qualsiasi posizione, nel campo visivo dell'elemento da rispettare.

ILLUMINAZIONE

Nessun impianto potrà avere luce intermittente, né di colore rosso, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo.

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

POSIZIONAMENTO

È vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale secondo le modalità di cui all'articolo 20 D.Lgs. 285/92.

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari dovrà avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità degli impianti semaforici a partire da una distanza minima di 50 metri; per ciascun segnale verticale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso, libero

da ostacoli per una corretta visibilità, secondo le modalità di cui all'articolo 79 D.P.R. 495/92 e succ. modif. ed integ., tenendo presente che le distanze minime inserite nell'Abaco garantiscono tale visibilità.

È comunque sempre vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità permanente in corrispondenza delle intersezioni, lungo le curve nell'area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza, in corrispondenza di cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale. Gli impianti posizionati diagonalmente rispetto alle strade (né paralleli né perpendicolari con una angolazione superiore a 20°) dovranno rispettare le prescrizioni più restrittive previste.

DURATA

– Impianti pubblicitari temporanei

Si intende impianto pubblicitario temporaneo, il manufatto che, indipendentemente dal supporto impiegato per l'esposizione del messaggio, per le caratteristiche costruttive e le modalità di posa in opera, non abbia carattere di oggettiva stabilità e che comunque sia di durata in opera non superiore a 3 mesi.

Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al servizio comunale Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere e le specifiche autorizzazioni rilasciate dall'ufficio competente. Gli spazi ivi esistenti sono considerati iscritti alla categoria in cui è stata classificata la località ai fini dell'applicazione del pagamento del diritto. Tali spazi, che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissiva obbligatoria.

La pubblicità effettuata da soggetti privati su ponteggi di cantiere, recinzioni, ed altre strutture di servizio e di pertinenza, dovrà avere la caratteristica di cartello pubblicitario anche illuminato, rispettando le dimensioni e distanze inserite nell'Abaco, ovvero di gigantografia su tela avente dimensioni fuori standard da sottoporre comunque ad approvazione dell'Ufficio competente. Detta pubblicità, potrà essere autorizzata su tutto il territorio comunale, salvo diverse disposizioni dell'Ufficio competente, e comunque posizionata ad un'altezza di oltre metri 3 da terra: al di sotto di tale altezza, l'area è destinata in via esclusiva al Servizio delle Pubbliche Affissioni.

– Impianti pubblicitari permanenti.

Si intende impianto pubblicitario permanente, il manufatto che, indipendentemente dal supporto impiegato per l'esposizione del messaggio, per le caratteristiche costruttive e le modalità di posa in opera, abbia carattere di oggettiva stabilità e che comunque sia di durata in opera superiore a 3 mesi per ciascuna autorizzazione.

Le Autorizzazioni per impianti permanenti, conformemente al Codice della Strada avranno durata triennale e saranno rinnovabili, ferme restando le condizioni previste dal presente Piano. Gli impianti da installare dovranno di massima essere conformi alle seguenti caratteristiche costruttive:

- le strutture (montanti o sostegni in genere) dovranno essere realizzate in metallo (Alluminio, Ferro, Ghisa) verniciato con polveri epossidiche oppure con trattamento di zincatura o ossidazione elettrolitica. Le strutture dovranno avere colore grigio ferro o in altro colore a discrezione della Amministrazione comunale;
- i cartelli destinati alle pubbliche Affissioni dovranno essere dotati di una cornice metallica e di una superficie per l'affissione cartacea in lamiera zincata. I cartelli costituiti da una bacheca apribile (siano essi luminosi o no), dovranno essere tamponati con vetro stratificato di spessore minimo 6 mm. o con policarbonato di spessore minimo 5 mm.
- tutti gli impianti destinati alle pubbliche Affissioni sia istituzionali che commerciali o privati dovranno essere dotati alla sommità di un coronamento in differenti colori, idoneo a

segnalare ed identificare le diverse tipologie degli impianti stessi (Istituzionali, commerciali etc.);

Art. 7 - Quantità

Le quantità minime da adibire alle Affissioni Pubbliche è di mq. 132 così suddivise:

- Affissione pubblica:
 - Istituzionale mq. 60,00
 - Commerciale mq. 72,00

Avendo preso atto della conformazione del territorio si propone di aumentare la superficie delle Affissioni Pubbliche Commerciali di ulteriori mq. 50.00

- Affissione diretta mq. 30,00

La superficie destinata alle Affissioni dirette sarà concessa alle aziende che ne faranno richiesta in conformità delle distanze previste nell'Abaco.

La superficie massima relativa alla Pubblicità esterna è fissata in mq. 2.500,00.

Nel computo non vengono considerate le Insegne di Esercizio, la Segnaletica Commerciale né la Pubblicità Temporanea.

Art. 8 – Ubicazione

Ai fini della localizzazione degli impianti e della definizione delle caratteristiche cui devono rispondere i diversi mezzi pubblicitari, il territorio comunale viene ripartito in tre zone, definite rispettivamente Zona di attenzione, Zona a regolamentazione selettiva, Zona esterna al centro abitato. Gli impianti non possono comunque essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione ai sensi dell'Art. 22 del presente Capo.

I mezzi pubblicitari di cui al presente capo possono essere posizionati in proprietà privata, in proprietà privata soggetta ad uso pubblico, ovvero su suolo pubblico.

Art. 9 – Zonizzazione

Il territorio Comunale così come segnalato in precedenza viene suddiviso in tre macroaree che saranno evidenziate in una planimetria dedicata.

All'interno dell'Abaco delle distanze, per ogni area di riferimento saranno indicate l'ammissibilità o meno di una tipologia di impianto e le distanze minime di inserimento.

Art. 10 - Autorizzazioni

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 13 del presente Piano, la installazione di impianti pubblicitari di qualsiasi tipologia, è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale, anche nel caso in cui la pubblicità che si intende effettuare sia esente dal pagamento dell'imposta.

È altresì soggetta alla preventiva autorizzazione la variazione della pubblicità già effettuata derivante da modifica della ubicazione o del mezzo pubblicitario. La variazione del messaggio è invece soggetta a preventiva comunicazione.

L'autorizzazione viene concessa con provvedimento rilasciato dalla Autorità Comunale competente per la pubblicità, sia permanente che temporanea, realizzata con insegne, targhe, cartelli e altri manufatti finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari, striscioni, stendardi, mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, pannelli luminosi ed altri impianti di pubblicità o propaganda indicati al presente Capo.

La pubblicità effettuata nelle forme suddette deve essere sempre e comunque autorizzata nel caso di esposizione in luoghi aperti al pubblico o comunque da questi percepibile, ad eccezione della pubblicità effettuata negli stadi, negli impianti sportivi e all'interno degli stabili dei centri commerciali, sempre e comunque fatto salvo il pagamento di imposte, diritti e canoni dovuti da vigenti e/o future disposizioni di legge.

La pubblicità immobiliare se, e nel solo caso in cui è effettuata tramite gli appositi cartelli di superficie massima pari a $\frac{1}{4}$ mq., è tacitamente autorizzata ed esente da gravami comunali purché il cartello sia apposto sull'immobile di pertinenza.

Sulla domanda diretta ad ottenere il provvedimento di autorizzazione alla installazione dell'impianto pubblicitario l'autorità competente provvede entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

Entro lo stesso termine deve essere comunicato al richiedente l'eventuale diniego motivato.

Art. 11 - Modalità presentazione richiesta di autorizzazione

Fatto salvo il disposto dell'art. 14 del presente Capo, chiunque intenda installare o posare sul territorio comunale impianti pubblicitari, ovvero richieda la variazione di quelli già installati, deve farne apposita domanda indirizzata al competente ufficio comunale secondo la modulistica predisposta presente sul portale telematico.

La domanda deve, in ogni caso, contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
- c) la descrizione dell'impianto corredata della necessaria documentazione tecnica con indicazione dei materiali utilizzati, del disegno illustrativo nonché di idonea documentazione fotografica dalla quale si evinca il contesto in cui è inserito il mezzo pubblicitario;
- d) richiesta di nulla osta comprensivo delle spese di istruttoria richieste dall'Ente proprietario della Strada, qualora sia diverso dal Comune;
- e) il nulla osta del proprietario (ovvero dell'avente diritto) del fondo o dell'immobile interessato all'installazione dell'impianto pubblicitario, qualora si ricada in area privata;
- f) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Piano;
- g) autocertificazione attestante che il manufatto è stato collocato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità (art. 53 del Regolamento del Nuovo Codice della Strada);
- h) per mezzi luminosi o illuminati - autocertificazione di conformità alle prescrizioni della legge regionale n. 17/2000 recante norme sull'uso di illuminazione esterna e lotta all'inquinamento luminoso;
- i) ricevuta di versamento dei diritti di istruttoria.

Nel caso in cui la domanda non sia corredata della documentazione richiesta al comma precedente, ovvero nel caso in cui l'ufficio ritenga dover acquisire ulteriore documentazione, ne dovrà essere fatta richiesta dal responsabile del procedimento entro venti giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non venga prodotta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda verrà archiviata d'ufficio, inoltrando relativa comunicazione di rigetto.

Art. 12 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

A seguito dell'esame della domanda presentata e previa verifica dei presupposti necessari, l'Autorità Comunale competente rilascia l'autorizzazione alla installazione degli impianti pubblicitari richiesti oppure l'atto di diniego motivato.

L'installazione del mezzo pubblicitario deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica della autorizzazione.

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato dell'impianto pubblicitario;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere nei termini prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio della autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze;
- d) provvedere alla rimozione di quanto installato ed al ripristino del sito in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione, ovvero a seguito di motivata richiesta da parte del Comune, senza diritto di rimborso alcuno fatto salvo il rimborso dell'imposta per le mensilità versate e non usufruite.

Art. 13 - Concessioni

Per la pubblicità effettuata per mezzo di alcune tipologie di impianti destinati a supportare pubblicità esterna (transenne parapetonali, preinsegne, pensiline ed arredo Urbano in Genere) da installarsi/ installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale la competenza e la gestione è affidata all'Ente o al concessionario comunale per la riscossione del Canone unico.

Il concessionario ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato dell'impianto pubblicitario;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere nei termini prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio della autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze; provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione, ovvero a seguito di motivata richiesta da parte del Comune.

Art. 14 - Aree sottoposte a vincolo

In ossequio alla normativa sulla tutela dell'ambiente vigente, nell'ambito, in prossimità, o comunque in vista di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico - artistico, la posa di impianti pubblicitari è autorizzata dall'ente Proprietario della Strada, previo parere del competente organo di tutela del bene in questione.

Art. 15 - Durata autorizzazioni

Gli impianti pubblicitari di cui all'Art. 5 del presente Piano, posati tramite autorizzazione ex art. 10 del presente Piano, potranno essere mantenuti in opera per una durata massima di trentasei mesi, rinnovabile previa presentazione di apposita istanza all'Ufficio Competente.

Per la pubblicità effettuata a mezzo striscioni, locandine e gonfaloni la rimozione deve avvenire entro e non oltre il termine ultimo indicato nell'autorizzazione.

Art. 16 - Variazioni

Sugli impianti pubblicitari di cui all'Art. 5 del presente Piano ed autorizzati come mezzi di pubblicità permanente è ammessa la sostituzione del messaggio pubblicitario esposto, previa comunicazione all'Ufficio competente e sempre a condizione che non siano alterate in alcun modo la struttura prevista al momento dell'autorizzazione all'installazione del manufatto.

È comunque soggetta a nuova ed esplicita autorizzazione la variazione della pubblicità già effettuata, derivante da modifica della tipologia, dimensione, ubicazione, dell'impianto pubblicitario o del tipo di esposizione pubblicitaria.

Art. 17 - Anticipata rimozione degli impianti

L'Amministrazione Comunale può disporre la rimozione anticipata dei mezzi pubblicitari installati, in presenza di ragioni di pubblico interesse o qualora se ne dovesse ravvisare la necessità. La rimozione viene disposta con ordinanza motivata, viene esclusa qualunque forma di indennizzo o risarcimento ad esclusione del rimborso dell'imposta per le mensilità non usufruite, con esclusione della mensilità in corso; il rimborso sarà dovuto esclusivamente a compimento, nei tempi e nei modi previsti dall'ordinanza, della rimozione e del ripristino del sito.

La rimozione dovrà essere effettuata, entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione, a cura e spese del titolare del mezzo, il quale dovrà rimuovere anche eventuali sostegni o supporti e provvedere al ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Qualora l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei modi e nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo, con conseguente applicazione di quanto disposto nel presente Piano in ordine alla pubblicità abusiva.

Art. 18 - Impianti privati per le affissioni dirette

Nel rispetto della tipologia, quantità, distribuzione degli impianti pubblicitari risultante dal presente Piano generale degli impianti, ed in considerazione della esigua quantità, potranno essere autorizzati, a chi ne fa richiesta, impianti destinati alle affissioni dirette, sempre che vengano rispettati i criteri determinati nell'Abaco.

Art. 19 - Impianti pubblici concessi in uso a privati

La Giunta comunale può concedere a soggetti terzi, nei modi ex art. 13, l'utilizzo di impianti pubblicitari appositamente predisposti di proprietà dell'Amministrazione, per l'utilizzo a fini pubblicitari.

Art. 20 - Impianti posati lungo o in vista delle strade su suolo o beni pubblici

L'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, fuori dai centri abitati è consentita dall'art. 23 del decreto legislativo 285/92 e successive modifiche ed integrazioni è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal regolamento emanato con DPR 495/92 ed è comunque subordinata al rilascio dell'autorizzazione secondo quanto stabilito all'art. 10 del presente Piano se le strade sono di proprietà del Comune di Gerenzano, oppure l'Autorizzazione sarà richiesta all'Ente Proprietario della Strada.

All'interno dei centri abitati, gli impianti saranno Autorizzati qualora conformi a quanto previsto nell'Abaco delle distanze e nella cartografia denominate "Zonizzazione del territorio comunale", parti integranti del presente Piano. Per l'applicazione del presente Piano, tutte le Strade Comunali interne ai Centri abitati sono considerate strade Locali pertanto risultano applicabili le norme in deroga sulle distanze minime.

Le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del DPR 495/92.

Qualora gli impianti siano installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione del Canone unico patrimoniale non esclude il pagamento di canoni di affitto o di concessione.

Art. 21 - Impianti temporanei, striscioni, assimilati

Fermo restando il disposto combinato dagli artt. 14 e 22 del presente Capo, l'installazione di impianti temporanei, striscioni ed assimilati, per un periodo di permanenza mai superiore ai novanta giorni solari, è soggetta all'iter ed alle modalità di cui agli artt. 10, 11, 12.

Art. 22 - Limitazioni e divieti

Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche e ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

Sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e Chiese, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione, sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti, di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibili con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

Nelle località di cui al primo capoverso e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo capoverso, può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità di inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135, 136 del regolamento emanato con il DPR 16 dicembre 1992, n. 495.

Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli, fatte salve le deroghe espressamente previste dal presente Piano, si applicano i divieti di cui all'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione del regolamento emanato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495.

È vietato comunque utilizzare alberi o strutture provvisorie per l'apposizione di striscioni.

È vietata comunque l'apposizione di cartelli pubblicitari su alberi e su impianti della segnaletica stradale, su impianti pubblicitari in aggiunta agli stessi.

È vietata comunque la posa o installazione di mezzi pubblicitari sui marciapiedi qualora lo spazio risultante sia inferiore a mt. 1,5.

Vanno altresì rispettati limitazioni e divieti per le singole tipologie di impianti indicati dal presente Piano.

Art. 23 - Pubblicità abusiva e/o difforme da leggi, regolamenti, autorizzazioni, concessioni

Sono considerate abusive le installazioni ed esposizioni pubblicitarie senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, o comunque realizzate fuori dalle ubicazioni a ciò destinate ed approvate dal Comune.

Sono ugualmente considerate abusive le affissioni effettuate senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, o comunque eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

Parimenti è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata o comunicata, apportata alle installazioni ed esposizioni in opera.

Sono altresì considerate abusive le installazioni e le esposizioni per le quali siano state omessi adempimenti tributari o di altra natura previsti.

Art. 24 - Sanzioni amministrative ed accessorie

Le sanzioni amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dal Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione, nonché dalle norme tributarie e regolamentari vigenti ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000, ferma restando la cumulabilità delle medesime.

Le sanzioni amministrative per le violazioni alle norme tributarie si applicano a carico del proprietario del mezzo pubblicitario, ovvero di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso; è comunque responsabile in solido chi ne ha la disponibilità. L'Amministrazione comunale potrà altresì disporre la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale o con diffida alla rimozione. In caso di inottemperanza nel termine fissato, l'Amministrazione comunale provvederà d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute, ferma restando la possibilità di effettuare l'immediata copertura della pubblicità abusiva.

Art. 25 - Norme transitorie

Tutti gli impianti pubblicitari regolarmente autorizzati e con Autorizzazione in corso di validità all'entrata in vigore del presente Piano, ma non rispondenti alle disposizioni dello stesso devono essere adeguati entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Piano, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

Qualora l'impianto ovvero il cartello debba essere rimosso per impossibilità di adeguamento, il titolare dell'autorizzazione avrà diritto al rimborso delle somme eventualmente già anticipate a titolo di imposta Comunale sulla Pubblicità per i mesi non sfruttati. Gli impianti con scadenza antecedente all'approvazione del presente Piano potranno essere rinnovati esclusivamente se la richiesta di rinnovo è stata già presentata prima della scadenza. Tutti gli altri impianti con Autorizzazione scaduta e non rinnovata oppure installati senza idonea Autorizzazione saranno considerati abusivi e trattati sulla base di quanto previsto dagli Art. 23 e 24.

Potranno essere Autorizzati nuovi impianti pubblicitari, in conformità a quanto previsto dall'Abaco delle Distanze del presente Piano, anche dove gli spazi sono attualmente occupati da impianti abusivi. Quest'ultimi saranno verbalizzati e rimossi secondo quanto previsto all'Art.24.

Art. 26 - Entrata in vigore

Il presente Piano, adottato con provvedimento del Consiglio Comunale, entra in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione. Da tale data sono abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano la materia di cui al presente Piano.

Il Piano potrà essere sottoposto a revisione biennale da deliberare entro la data di approvazione del bilancio di previsione, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno di approvazione, per effetto di una maggior sensibilità ed attenzione nella definizione e tutela del paesaggio urbano, di variazioni demografiche rilevanti, di espansione del centro abitato e relativa variazione del perimetro del centro abitato, di modifiche sostanziali della Viabilità e di ogni altra causa rilevante che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, possa determinare una variazione nella dislocazione degli impianti.

CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 27 - Tipologia degli impianti

Gli impianti delle pubbliche affissioni possono rientrare nelle seguenti tipologie:

- a) standardi porta manifesti;
- b) plance a muro
- c) posters per l'affissione di manifesti;
- d) tabelloni e altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti, aventi superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno e simili;
- e) altre strutture quali assiti, steccati, impalcature, e ripari di ogni genere compresi quelli intorno ai cantieri edili, purché forniti di adeguata superficie;
- f) altri spazi ritenuti di volta in volta idonei dal Responsabile del servizio dal Concessionario, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabiliti dal presente Piano e dal Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

Gli spazi rientranti nelle tipologie descritte alle lettere e) ed f) non vengono considerati ai fini del computo della superficie complessiva obbligatoria da destinare alle pubbliche affissioni, L'uso degli spazi di cui alle lettere d), e) e f) non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

Art. 28 - Identificazione, caratteristiche, norme tecniche

Tutti gli impianti hanno di regola dimensioni pari o multiple di 70x100 cm e sono collocati in posizioni che consentano la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.

Gli impianti di proprietà comunale devono recare una targhetta con l'indicazione Comune di Gerenzano - il numero di individuazione, la ditta eventualmente titolare della concessione di gestione.

Art. 29 - Quantità e ripartizione

La superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni è quella riportata all'art. 7 del presente documento.

Art. 30 - Ubicazione

Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel presente Piano generale degli impianti (vedi planimetria dedicata).

Art. 31 – Zonizzazione

Il territorio Comunale viene suddiviso in tre macroaree che saranno evidenziate in una planimetria dedicata.

- a) Zona di attenzione
- b) Zona a regolamentazione selettiva
- c) Zone esterna al centro abitato.

All'interno dell'Abaco delle distanze, per ogni area di riferimento saranno indicate l'ammissibilità o meno di una tipologia di impianto e le distanze minime di inserimento.

Art. 32 - Servizio delle pubbliche affissioni: norme di rinvio

Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Gerenzano costituiscono servizio, di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Il servizio delle pubbliche affissioni è teso a garantire specificatamente l'affissione, a cura dell'Amministrazione comunale, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali e comunque prive di rilevanza economica.

Il Comune garantisce, altresì, l'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinati rispettivamente dal Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Tali disposizioni s'intendono qui richiamate nel testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari del presente capo.

Art. 33 - Affissione manifesti istituzionali

Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura istituzionale effettuate dal Servizio Affissioni per adempiere ad obblighi di legge, per comunicazioni dell'Amministrazione ritenute di pubblico interesse, su richiesta di altri soggetti pubblici, ovvero su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Art. 34 - Affissione manifesti privi di rilevanza commerciale o sociali

Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura culturale, sportiva, sociale o comunque prive di natura commerciale, effettuate dal Servizio Affissioni per comunicazioni ritenute dall'Amministrazione comunale di pubblico interesse, su richiesta di altri soggetti pubblici, ovvero su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Su ogni manifesto 70x100 è ammesso uno spazio di cmq 300 massimo da riservarsi all'apposizione dei marchi degli eventuali sponsor.

Art. 35 - Affissione manifesti commerciali

Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica, effettuate dal Servizio Affissioni su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Art. 36 - Affissione manifesti funebri

Rientrano nella fattispecie le affissioni di annunci ovvero ringraziamenti relativi ad eventi luttuosi, effettuate dal Servizio Affissioni su istanza di soggetti privati; i manifesti avranno formato non superiore a cm. 35x50.

L'affissione dei manifesti funebri può avvenire esclusivamente sugli appositi impianti comunali specificamente individuati.

È vietato togliere o coprire gli annunci delle altre imprese senza che siano scaduti i termini di affissione. Gli annunci possono eventualmente essere coperti a partire dai più vecchi.

Art. 37 - Affissione manifesti elettorali

Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura elettorale o ideologica effettuate dal Servizio affissioni secondo le modalità stabilite dalla legge, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie.

Art. 38 - Affidamento a privati del servizio dell'espletamento materiale del servizio

L'Amministrazione comunale può affidare in appalto, l'effettuazione materiale del servizio di affissione dei manifesti.

Art. 39 - Affissione abusiva di manifesti: sanzioni amministrative ed accessorie

Sono vietate e comunque considerate abusive le affissioni effettuate da terzi sugli impianti riservati al Servizio delle pubbliche affissioni comunali.

Le affissioni abusive ai sensi del precedente comma, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono rimosse o comunque eliminate a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di 2 giorni. In caso di inadempienza, vi provvede l'Amministrazione Comunale con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Nel caso di affissioni abusive di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie previste nel vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Art. 40 - Norme transitorie

Gli impianti affissionali di cui al presente Capo saranno così da risultare conformi alle quantità previste dal Presente Piano.

L'adeguamento avverrà entro mesi 6 dall'Approvazione del presente Piano.

Art. 41 - Entrata in vigore

Il presente Piano, adottato con provvedimento del Consiglio Comunale, entra in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione. Da tale data sono abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano la materia di cui al presente Piano.

Potrà essere sottoposto a revisione biennale da deliberare entro la data di approvazione del bilancio di previsione, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno di approvazione, per effetto di variazioni demografiche rilevanti, di espansione del centro abitato, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che possa determinare una variazione nella dislocazione degli impianti.